

**DELIBERAZIONE 3 AGOSTO 2017**  
**595/2017/R/EFR**

DECISIONE IN TEMA DI RICONOSCIMENTO DI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA NEI  
CONFRONTI DELLA SOCIETÀ EUROEDIL '98 S.R.L., A CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO  
AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 226/2015/R/EFR

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 3 agosto 2017

**VISTI:**

- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- i due decreti del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, in materia di obiettivi quantitativi di risparmio energetico, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 79/99 e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 164/00;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 21 dicembre 2007, recante revisione e aggiornamento dei predetti decreti 20 luglio 2004;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 28 dicembre 2012, recante "Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e del gas per gli anni 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi" (di seguito: decreto interministeriale 28 dicembre 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 11 gennaio 2017;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 18 settembre 2003, 103/03
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2007, 18/07
- la deliberazione dell’Autorità 12 luglio 2007, 173/07;
- la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2008, EEN 22/08;
- la deliberazione dell’Autorità 15 luglio 2009, EEN 7/09;
- la deliberazione dell’Autorità 27 ottobre 2011, EEN 9/11;
- la deliberazione dell’Autorità 1 dicembre 2009, EEN 22/09 (di seguito: deliberazione EEN 22/09);
- la deliberazione dell’Autorità 14 maggio 2015, 226/2015/R/EFR (di seguito: deliberazione 226/2015/R/EFR);
- la determina del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità 29 giugno 2015;
- la determina del Direttore della Direzione Mercati Retail e Tutela dei Consumatori dell’Energia dell’Autorità del 14 luglio 2017;
- la sentenza del Tar Lombardia 20 marzo 2015, 759 (di seguito: sentenza 759/2015).

#### CONSIDERATO CHE:

- con la sentenza 759/2015, il Tar Lombardia ha annullato la deliberazione EEN 22/09, con cui l’Autorità aveva rigettato la richiesta di verifica e certificazione dei risparmi di tipo standardizzato avente codice 0691455100406R006 (di seguito: Richiesta) presentata dalla società Euroedil ’98 S.r.l. (di seguito: Euroedil); in particolare, il Tar Lombardia, annullando la suddetta decisione, ha imposto all’Autorità, ai fini dell’esecuzione della sentenza, *“di verificare se il tasso effettivo di ritorno dei buoni inviati dello 0,55% trova conferma nella documentazione di acquisto, spedizione e consegna dei kit, indipendentemente dal fattore temporale”*;
- pertanto, con la deliberazione 226/2015/R/EFR, l’Autorità ha disposto la rinnovazione del procedimento di valutazione della Richiesta, anche sulla base dei principi richiamati dalla precedente decisione giudiziale;
- nell’ambito del procedimento è stata acquisita l’intera documentazione posta a base della deliberazione EEN 22/09; con nota del 3 agosto 2015, il responsabile del procedimento ha comunicato alla società prime risultanze dell’istruttoria (prot. Autorità 23124);
- in data 10 novembre 2015, si è tenuta l’audizione finale, di cui all’articolo 10, comma 5, del d.P.R. 244/01, cui ha fatto seguito la produzione di una memoria da parte di Euroedil in data 16 novembre 2015 (prot. Autorità 34331);
- successivamente, l’Autorità, nell’ambito di una più ampia riflessione sull’opportunità di procedere a un riesame complessivo delle posizioni ancora pendenti in tema di verifica e certificazione di risparmio energetico, anche alla luce del nuovo assetto legislativo delle competenze in tale materia rispetto al quale l’Autorità non ha più titolo ad approvare le relative richieste (per effetto del

disposto del decreto interministeriale 28 dicembre 2012), ha deciso di chiedere un parere all'Avvocatura Generale dello Stato in merito alle modalità più corrette da adottare su tale tematica;

- il predetto parere, richiesto con nota in data 12 dicembre 2016 (prot. Autorità 36726), è stato acquisito in data 24 aprile 2017 (prot. Autorità 15346) e considera le posizioni delle società interessate da procedimenti non ancora conclusi, tra cui rientra ad esempio anche la stessa Euroedil, sia le posizioni di società che sono controparti di un contenzioso ancora in essere formatosi su provvedimenti dell'Autorità in materia;
- alla luce dei contenuti nel predetto parere, il responsabile del procedimento ha rivalutato gli elementi acquisiti, comunicando alla società, con nota in data 26 luglio 2017 (prot. Autorità 25204 del 26 luglio 2017) nuove risultanze dell'istruttoria; successivamente, con nota in data 27 luglio 2017 (prot. Autorità 25393 del 27 luglio 2007), la società ha dichiarato la sua piena adesione alla soluzione prospettata in queste ultime risultanze dell'istruttoria.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- nell'ambito dell'audizione del 10 novembre 2015, nonché nella successiva memoria del 16 novembre 2015, Euroedil, oltre a sollevare una serie di contestazioni rispetto al contenuto delle prime risultanze dell'istruttoria, aveva richiesto, in estremo subordine, il riconoscimento di un numero inferiore di titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE) comunque soddisfacente delle proprie esigenze e coerente, a dire della società col quadro normativo di riferimento;
- tale proposta risulta coerente con il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato del 24 aprile 2017, secondo il quale, al fine di concludere le posizioni ancora aperte in tema di riconoscimento dei TEE, l'Autorità deve comunque considerare la diligenza dell'operatore nel conseguimento del risparmio energetico, diligenza da valutare in termini di *“caratteristiche complessive del progetto e alle modalità di attuazione dello stesso”*;
- al riguardo, l'esame del progetto sul quale si basa la Richiesta presenta effettivamente alcune criticità che giustificano il riconoscimento di un numero di TEE coerente con il livello minimo proposto da Euroedil nella memoria del 16 novembre 2015; tali criticità sono dettagliate nella comunicazione del 26 luglio 2017 alla quale si rinvia.

**RITENUTO CHE:**

- alla luce delle considerazioni formulate dall'Avvocatura Generale dello Stato nel suo parere del 24 aprile 2017, sia necessario concludere il presente procedimento approvando parzialmente la Richiesta e riconoscendo a Euroedil un numero di TEE coerente col livello minimo rappresentato nella memoria presentata da quest'ultima società in data 16 novembre 2015;
- peraltro, nel quantificare correttamente il numero di TEE da riconoscere a

Euroedil sia, altresì, necessario tenere anche considerazione la (ingente) variazione dei prezzi di scambio sul mercato dei TEE intercorsa tra il periodo nel quale il procedimento è stato riavviato a seguito della sentenza 759/2015 e il periodo attuale nel quale tali titoli sarebbero emessi e resi disponibili;

- a tal fine, sia pertanto opportuno fare riferimento all'unico dato direttamente determinato e utilizzato dall'Autorità al riguardo, cioè il contributo tariffario erogato ai distributori adempienti agli obblighi, in quanto certo e univoco; tale dato debba quindi in particolare essere identificato:
  - a) per quanto riguarda il periodo corrispondente alla sentenza 759/2015 (datata 20 marzo 2015), è stato utilizzato il contributo tariffario definito per l'anno d'obbligo 2014, nel cui calcolo si tiene conto dei prezzi di mercato del periodo annuale (giugno 2014 – maggio 2015) durante il quale è stata pubblicata la citata sentenza, pari a 105,83 €TEE;
  - b) per quanto riguarda il periodo attuale, è stato utilizzato il più recente contributo tariffario disponibile, ovvero quello definito per l'anno d'obbligo 2016, nel cui calcolo si tiene conto dei prezzi di mercato del periodo annuale giugno 2016 – maggio 2017, pari a 191,40 €TEE;
- in conseguenza di quanto sopra, sia pertanto necessario riconoscere un numero di TEE pari a 31.168, corrispondente a quello derivante dalla misura minima proposta da Euroedil nella citata memoria (pari a 56.669 TEE), moltiplicato per il rapporto – pari a 0,55, – tra il valore del contributo tariffario relativo al periodo della sentenza 759/2015, di cui alla precedente lettera a), e il valore del contributo tariffario relativo al periodo attuale di cui alla precedente lettera b);
- al fine di garantire l'effettività della predetta decisione, per effetto dell'avvenuto trasferimento alla società Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) del sistema informativo efficienza energetica ai sensi del citato articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, sotto il profilo meramente operativo, sia necessario che il GSE proceda con l'emissione della quantità di titoli di cui al precedente punto, con riferimento alla Richiesta avente codice 0691455100406R006, fermo restando che, nel caso, lo stesso GSE potrà adottare o indicare a Euroedil e al Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. modalità operative più opportune

## **DELIBERA**

1. di approvare parzialmente la Richiesta di verifica e certificazione dei risparmi di tipo standardizzato avente codice 0691455100406R006, riconoscendo a Euroedil un numero di TEE pari a 31.168;
2. di prevedere che il GSE, per effetto dell'avvenuto trasferimento del sistema informativo efficienza energetica ai sensi del citato articolo 5, comma 2, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012, proceda con l'emissione della quantità di TEE di cui al punto 1., con riferimento alla Richiesta avente codice

0691455100406R006, fermo restando che, laddove ritenuto opportuno, lo stesso GSE potrà adottare o indicare a Euroedil e al Gestore dei Mercati Energetici S.p.a. modalità operative di dettaglio ritenute più funzionali;

3. di notificare il presente provvedimento a Euroedil, al GSE e al Gestore dei Mercati Energetici S.p.a.;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

3 agosto 2017

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*